



TEAMSYSYSTEM REVIEW

| n. 302

In collaborazione con





La soluzione per la gestione facile e sicura delle pratiche Superbonus 110%

TeamSystem Ecobonus permette di gestire l'iter completo di tutte le tipologie di pratiche relative a Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni.

Lo strumento di collaborazione digitale supporta tutti gli attori coinvolti (Commercialisti, CAF, Amministratori di Condominio, Tecnici e Imprese) durante la fase di raccolta e verifica documentale per ottenere il rilascio del visto di conformità e a trasferire il credito fiscale maturato.

Il professionista e gli altri attori coinvolti gestiscono digitalmente in sicurezza l'intero ciclo di vita dei bonus fiscali e offrono un servizio completo ai propri clienti, con la possibilità di:



Raccogliere e verificare la documentazione in modo semplice

Identificare, raccogliere e verificare tutta la documentazione necessaria per ciascun bonus fiscale diventa facile per tutti i soggetti coinvolti che in autonomia possono caricare i documenti in sicurezza.



Gestire l'iter approvativo e predisporre il visto di conformità, secondo la checklist prevista dal CNDCEC, ed effettuare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.



Calcolare la detrazione spettante per i diversi bonus oltre a valutare le necessità di finanziamento con possibilità di cessione del credito grazie all'accesso ai servizi di TeamSystem Digital Finance.



Collaborare con tutti i soggetti coinvolti (committente, tecnico, amministratore di condominio) permettendo loro di caricare i documenti in autonomia.

Schede operative

Indebita compensazione: gli Ermellini ampliano le ipotesi di reato	2
Il Legislatore azzoppa rivalutazione e riallineamento di marchi e avviamenti: quali effetti sul bilancio 2021?	7
Note di variazione e procedure concorsuali: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate	14
La tutela dei titolari di partecipazioni di minoranza nelle Spa e nelle Srl nelle operazioni di fusione e scissione, nonché i possibili rimedi esperibili anche in sede giurisdizionale	19

Scadenzario

Scadenze del mese di marzo	27
----------------------------	----

Indebita compensazione: gli Ermellini ampliano le ipotesi di reato

Il reato di indebita compensazione punito dall'articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000 si configura anche quando i debiti oggetto di compensazione sono di natura contributiva o previdenziale. È irrilevante la natura dei debiti compensati poiché ciò che rileva è l'omesso versamento del debito e l'indebito vantaggio fiscale conseguito dal contribuente ottenuto, tra l'altro, mediante la redazione di un documento – l'F24 – ideologicamente falso.

Queste le conclusioni sostenute dagli Ermellini nella sentenza n. 32389/2021, mediante la quale viene riconfermato quello che è ormai un consolidato orientamento dei giudici di piazza Cavour in tema di indebita compensazione.

Negli ultimi anni, infatti, il perimetro applicativo della fattispecie penale dell'indebita compensazione è stato oggetto di un vivace dibattito; trattasi del reato che punisce "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro". Le prime timide e isolate pronunce sul tema tendevano a escludere una qualche rilevanza penale anche al comportamento di colui il quale avesse compensato debiti di natura differente rispetto a quelli tributari effettuando, ad esempio, il pagamento di debiti previdenziali e contributivi mediante la compensazione di crediti non spettanti (cfr. Cassazione, sentenza n. 38042/2019).

Prescindendo dalla *ratio* sottesa al reato di indebita compensazione – di cui si dirà a breve – tale minoritario orientamento ha subito presto un arresto anche in ragione dell'ampliamento delle ipotesi di compensazione previste dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997¹, ai sensi del quale i contribuenti che devono effettuare versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi Inail e di altre somme, possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche.

L'annotata pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento estensivo della fattispecie più volte ribadito dalla Suprema Corte e ne conferma il *trend*.

Il reato di indebita compensazione

Il reato di indebita compensazione – disciplinato dall'articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000², punisce il contribuente che effettua il pagamento di debiti tributari mediante la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 con crediti non spettanti ovvero inesistenti.

Di fatto, il reato si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute ma il mero omesso pagamento delle imposte a debito non è sufficiente ai fini dell'integrazione del reato stesso, in quanto è necessario che questo risulti commesso mediante una compensazione con crediti inesistenti ovvero non spettanti. Di talché, è stato più volte affermato come l'intento del Legislatore sia quello di sanzionare la condotta omissiva (l'omesso versamento) supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe

¹ Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 471/1997: "I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge".

² Articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000: "1. È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

² È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro".

potuto aver luogo per l'inesistenza o la non spettanza del credito.

Infatti, il *quid pluris* che caratterizza il reato di cui trattasi rispetto alla fattispecie di omesso versamento è la condotta di compensazione; quest'ultima è l'essenziale componente decettiva insita nella fattispecie di cui all'articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000. L'ipotesi delittuosa in commento associa al disvalore dell'evento il disvalore dell'azione che, detto in altri termini, è costituito dall'abusiva utilizzazione dell'istituto della compensazione. In tal senso si è più volte espressa la Corte di Cassazione che ha precisato come l'essenza della condotta non sia rappresentata dall'utilizzo o meno del modello F24, piuttosto che dalla omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate, ma dal ricorso a un istituto applicato nonostante l'assenza di un valido titolo³.

Nella descrizione del reato di indebita compensazione è poi rilevante specificare la differenza tra la nozione di crediti inesistenti e crediti non spettanti. L'utilizzo degli uni piuttosto che degli altri è, infatti, punito in modo differente dal Legislatore che tende a colpire maggiormente l'utilizzo di crediti inesistenti.

Quanto alla nozione delle 2 tipologie di crediti occorre precisare che:

- sono inesistenti⁴ i crediti del tutto fittizi come, ad esempio, i crediti basati su documentazione materialmente o ideologicamente falsa⁵;
- sono non spettanti, invece, i crediti che ancorché esistenti non possono essere utilizzati in compensazione in virtù di precisi vincoli stabiliti dalla legge⁶.

Infine, per completare la disamina della fattispecie delittuosa occorre evidenziare come il Legislatore richieda, ai fini dell'integrazione del reato, l'elemento soggettivo del dolo generico⁷, che consiste nella volontà e coscienza dell'omissione del versamento delle somme dovute all'Erario, utilizzando crediti che il contribuente sapeva essere inesistenti o non spettanti. Secondo la giurisprudenza, l'inesistenza del credito – sotto il profilo soggettivo – costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di estinguere i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificialmente creata; *"mentre, nel caso in cui vengano dedotti crediti "non spettanti", è necessario provare la consapevolezza dell'agente che il credito dedotto in compensazione, sebbene certo nella sua esistenza ed esatto ammontare, fosse, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario"*⁸.

Sentenza n. 32389/2021: il fatto

Mediante l'annotata sentenza, la Cassazione respinge l'appello mosso dal legale rappresentante di una società accusato di aver indebitamente compensato dei crediti Iva e Irap non dimostrabili in contabilità.

Il rappresentante legale, per mezzo dei propri difensori, impugnava la sentenza di secondo grado dinanzi al Supremo Consesso eccepandone la legittimità e richiedendo l'annullamento della pena, adducendo come motivo il fatto che la Corte di merito avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta indebita compensazione mediante modello F24, e non limitarsi a rilevare la sola inesistenza in contabilità dei documenti giustificativi.

Se da un lato, i giudici di seconde cure avevano effettivamente confermato l'orientamento del Tribunale, rilevando semplicemente il mancato reperimento della documentazione contabile nella sede legale della società, senza provare che la documentazione, di cui se ne assume l'occultamento

³ Cassazione n. 5934/2019: "L'essenza della condotta contestata, dunque, non è l'utilizzo o meno del modello F24, l'omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate o il rispetto del limite temporale della detraibilità del credito, ma il ricorso proditorio a un istituto applicato nonostante l'assenza di un valido titolo, dovendosi sottolineare che la stessa denominazione del reato suggerisce di ritenere che la compensazione è "indebita" proprio qualora, per come messa in atto, si riveli estranea al modello legale dell'istituto delineato dalla legislazione tributaria e venga attuata attraverso una distorta rappresentazione della realtà, per cui a rilevare, più che la dimensione formale, è la natura sostanziale dell'operazione realizzata".

⁴ Sotto il profilo soggettivo, non può considerarsi credito inesistente quello che non derivi dalla precisa volontà del contribuente a far apparire ciò che non è, ma da un mero errore di calcolo, salvo il caso in cui anche l'errore sia specificamente voluto dal soggetto.

⁵ È prevista la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

⁶ È prevista la pena da 6 mesi a 2 anni di reclusione.

⁷ Per il Legislatore è irrilevante il fine perseguito dal contribuente rendendo dunque il reato perseguibile anche a titolo di dolo eventuale, ossia quando il soggetto attivo, pur ponendo in essere la condotta tipica per il perseguimento di altri fini specifici (quale, ad esempio, quello di superare una crisi di liquidità), comunque accetti il rischio di evadere le imposte.

⁸ Cfr. Cassazione n. 5934/2019.

o la distruzione, fosse stata istituita, dall'altro l'imputato si avvaleva di una censura – l'inesistenza del modello F24 – palesemente infondata.

Infatti, al di là delle interessanti riflessioni esposte dagli Ermellini e che verranno di seguito esposte, i giudici innanzitutto dichiarano l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui – *inter alias* – il ricorrente imputato censura la sentenza mettendo in dubbio l'esistenza del modello F24. Censura che i giudici ribadiscono essere palesemente infondata posto che il controllo dell'Agenzia delle entrate aveva tratto origine proprio da tale modello nel quale era stata rilevata la compensazione con crediti inesistenti.

La natura dei debiti compensati è irrilevante

Prescindendo dalle questioni meramente fattuali della fattispecie commentata, l'aspetto dirimente su cui anche i giudici di legittimità si soffermano è la natura dei debiti compensati; gli Ermellini utilizzano la pronuncia per esporre nuovamente la propria posizione in merito al carattere eterogeneo dei crediti e dei debiti compensati al fine dell'integrazione della fattispecie delittuosa.

La Suprema Corte, in realtà, non fa che confermare un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui il reato di indebita compensazione – ex articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000 – riguarda l'omesso versamento di somme di denaro relativo a debiti, sia tributari che di altra natura.

I giudici del Palazzaccio, a mente della disciplina di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ricordano altresì come sia stata la stessa Corte Costituzionale – con la sentenza n. 35/2018 – ad affermare come *"il reato di indebita compensazione possa configurarsi sia in caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali"*.

L'annotata pronuncia, muovendo dal già chiaro dato testuale della norma e dalla sua consolidata interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, ricorda come la *ratio* della norma sia quella di punire chiunque mediante la predisposizione di un atto ideologicamente falso – quale l'F24 – volto a rappresentare una compensazione che non avrebbe potuto aver luogo, ottenga di fatto l'omesso versamento di un debito e, conseguentemente, un indebito risparmio di imposta.

Per i giudici della Suprema Corte, seguendo tale prospettiva, è infatti evidente che *"l'indebito risparmio di imposta che la norma incriminatrice tende a colpire non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell'Iva, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta"*.

In altre parole, ciò che rileva per i giudici non è la natura del debito che si intende compensare, bensì l'inesistenza o la non spettanza del credito utilizzato in compensazione, poiché se è vero che la norma tende a colpire l'indebito risparmio di imposta conseguito dal contribuente, questo è tale sia allorquando oggetto di compensazione siano debiti di natura tributaria, piuttosto che debiti di natura differente, quali quelli previdenziali e contributivi.

Tralasciando per un solo istante la *ratio* sottesa alla disciplina – già di per sé sufficiente a giustificare la posizione espressa dai giudici – l'interpretazione fornita dalla norma – benché spesso contrastata dalla dottrina – appare in linea con il dettato normativo. Non può, infatti, ignorarsi il richiamo all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 effettuato dalla norma penale che rende di fatto l'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 fondamento della fattispecie criminosa. La compensazione delle posizioni debitorie e creditorie, così come disciplinata dall'articolo citato, riguarda una serie di crediti e debiti relativi a molteplici tipologie di imposte, sia tributarie che di diverso genere (si pensi ai contributi previdenziali e assistenziali, piuttosto che ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni). Non sono dunque compensabili esclusivamente i crediti verso l'Erario, ma anche i crediti di diversa natura vantati nei confronti di altri enti pubblici, al di fuori del settore tributario.

A tal fine, la disciplina della compensazione esposta nell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 dispone 2 di-

verse tipologie della stessa: la compensazione verticale e la compensazione orizzontale. Mediante la prima, è facoltà del contribuente scomputare il credito d'imposta maturato in un periodo con il debito della medesima imposta relativo al periodo successivo; mediante la compensazione orizzontale, invece, l'estinzione di un debito può avvenire anche tramite l'utilizzo di un credito di diversa natura, in quanto riconducibile a un'altra imposta.

È logico concludere che, qualora l'intento del Legislatore fosse stato quello di limitare la rilevanza penale alla sola fattispecie della compensazione verticale, lo avrebbe debitamente specificato posto che, invece, il richiamo *tout court* all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 rende inevitabilmente di rilevanza penale anche la condotta costituita dall'indebita compensazione orizzontale.

I giudici, andando oltre il tenore letterale della norma, evidenziano nell'annotata sentenza n. 32389/2021 la *ratio* della disposizione affermando che "*Tale giurisprudenza ravvisa la ratio della disposizione in esame nella necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano in realtà nell'omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l'inesistenza del credito*".

In conclusione, in conformità al dato testuale della normativa di riferimento e alla *ratio* sottesa al reato di indebita compensazione, gli Ermellini confermano il loro consolidato orientamento sul tema e affermano che in caso di avvenuta compensazione con crediti inesistenti, la natura dei debiti compensati è del tutto irrilevante, potendo questi essere anche di natura previdenziale oltre che di natura tributaria.

Orientamento contrario

L'orientamento riconfermato nella sentenza in commento, come detto, è oramai frutto di un *trend* giurisprudenziale consolidato; in passato, tuttavia, non sono mancati orientamenti contrari, seppur isolati.

Tra questi, merita menzione la sentenza della Corte di Cassazione n. 38042/2019 mediante la quale i giudici hanno affermato quanto segue: "*viene delineata una struttura asimmetrica dell'articolo 10-quater e la si qualifica come compatibile con la ratio complessiva del citato decreto, in quanto esso è diretto a sanzionare le violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, dunque, prende in considerazione soltanto tali tipologie di tributi sul lato passivo, ma non anche su quello attivo, potendo così venire in rilievo, quale strumento per diminuire artificialmente l'entità dell'imposta da versare, qualunque tributo o contributo che possa opporsi in compensazione secondo le disposizioni dettate in materia*."

Senonché, proprio tale struttura asimmetrica, a parere di questo Collegio, assevera l'impostazione alla base della tesi recepita dalla decisione qui impugnata: si ha un indistinto riferimento all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 in virtù della considerazione di tutti i crediti ivi contemplati in quanto idonei alla compensazione, mentre l'indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l'omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere dei quali l'intero testo normativo non si occupa".

In altre parole, secondo i giudici di legittimità, il reato di indebita compensazione si perfeziona, oltre che nel caso di compensazione verticale di crediti e debiti relativi alle imposte dirette e all'Iva, nel solo caso in cui il credito compensato sia relativo a tributi o imposte di qualsiasi natura mentre il debito, del quale dunque risulta omesso il versamento, sia relativo a imposte sui redditi o all'Iva. In sostanza, il reato di indebita compensazione si perfeziona solo se l'omesso versamento – realizzatosi in conseguenza di un'indebita compensazione – riguardi le imposte sui redditi o l'Iva, a prescindere dalla natura del credito compensato.

Questa interpretazione, secondo gli Ermellini è coerente con la collocazione legislativa dell'articolo 10-quater all'interno del D.Lgs. 74/2000 la cui rubrica è "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9, L. 205/1999*". Secondo i giudici

la rubrica stessa rende evidente come il bene giuridico tutelato dalle norme presenti nel testo legislativo sia la corretta corresponsione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non potendosi sostenere – stante la natura della normativa penale – che tale tutela possa essere estesa anche ai tributi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto.

A ciò si aggiunga, secondo parte della dottrina, che in materia penale il principio di legalità impone che reati e pene siano espressamente previsti dalla legge attraverso indicazioni tipiche e tassative non concedendo spazio, in sede giudiziale, a integrazioni o interpretazioni. Ecco perché, anche il richiamo all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 non può essere valutato quale integrazione della previsione di cui all'articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000 posto che una norma *extra* penale non può integrare una norma penale ampliandone le tipologie di condotte incriminate.

Tuttavia, questo minoritario orientamento della Cassazione non ha avuto il plauso da parte dei Supremi giudici che, chiamati successivamente a pronunciarsi sulla dibattuta questione, hanno continuato ad affermare come il reato di indebita compensazione debba considerarsi integrato anche quando il debito compensato abbia natura diversa dalle imposte dirette e dall'Iva. Anche in ossequio al conforme orientamento in tal senso espresso dalla Corte Costituzionale con la già richiamata sentenza n. 35/2018.

Conclusioni

Le considerazioni ivi svolte e il veloce riepilogo della giurisprudenza in materia sembrano portare a una conclusione pressoché univoca. La Cassazione, nelle sue ultime pronunce, è ormai conforme nell'affermare la rilevanza penale dell'indebita compensazione qualsiasi sia la natura dei debiti e dei crediti oggetto della stessa, posto che secondo quanto sottolineato dai giudici stessi, la *ratio* della norma non è la tutela dell'interesse erariale, quanto piuttosto colpire l'indebito risparmio di imposta conseguito dal contribuente mediante la compensazione con crediti inesistenti ovvero non spettanti e dunque l'omesso versamento del debito a questi ascritto.

Se tale è l'intento del Legislatore, il risparmio di imposta è indebito tanto quanto oggetto di compensazione siano debiti di natura tributaria, che quando a essere compensati siano debiti di natura differente, quali quelli previdenziali e contributivi.

Considerando, invece, quella parte di dottrina e giurisprudenza sostenitrice della teoria contraria, vi è da affermare come sicuramente il collocamento dell'articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000 all'interno di un Decreto Legislativo dedicato ai reati che colpiscono le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non sia stata una scelta strategicamente felice ma, non può negarsi che lo sforzo interpretativo diretto ad ampliare il campo di applicazione della norma incriminatrice è soltanto teso ad assicurare una più ampia tutela degli interessi connessi al prelievo fiscale, intesi in senso ampio e dunque non soltanto quelli strettamente correlati al prelievo dei debiti relativi alle imposte sui redditi e all'Iva ma anche di tutti i debiti previsti espressamente dal richiamato articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Riferimenti normativi

articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000

articolo 17, D.Lgs. 241/1997

Cassazione n. 38042/2019 e n. 32389/2021

Il Legislatore azzoppa rivalutazione e riallineamento di marchi e avviamenti: quali effetti sul bilancio 2021?

Mentre si sprecono aggettivi per qualificare la condotta di un Legislatore che cambia le regole del gioco quando il gioco è già chiuso e i giocatori sono già a casa, la questione dell'azzoppamento postumo e retroattivo degli effetti fiscali della rivalutazione e del riallineamento di marchi e avviamenti, così come regolata dalla Legge di Bilancio 2022, pone alle imprese degli interrogativi tecnici tutt'altro che marginali. Occorre, infatti, fra l'altro, declinare sul piano contabile i diversi possibili comportamenti che la norma di recente approvazione paventa alle imprese che nel bilancio dell'esercizio 2020 hanno rilevato gli effetti dell'opzione per la rivalutazione, e/o per il riallineamento dei maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali, degli attivi immateriali impattati dalla intempestiva mannaia legislativa.

Quando il rimedio legislativo è peggiore dell'errore legislativo

Correva il 14 agosto 2020 quando il Governo approvava il D.L. 104/2020 (il c.d. "Decreto Agosto") al cui articolo 110 introduceva la facoltà per le imprese di rivalutare (e/o riallineare) gli elementi dell'attivo immobilizzato dandovi anche effetto fiscale a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari, quindi, dall'anno 2021) mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva pari al 3% di tali valori, pagabile in 3 rate di pari importo e senza interessi. Il D.L. 104/2020 venne poi convertito dalla L. 126/2020, e infine a dicembre 2020 le maglie della rivalutazione e del riallineamento vennero ulteriormente allargate ad avviamenti e altre immobilizzazioni immateriali, con la Legge di Bilancio per il 2021.

Ebbene, è occorso oltre un anno, e nel frattempo abbiamo chiuso almeno un bilancio d'esercizio, abbiamo presentato almeno una dichiarazione dei redditi e pagato almeno una rata di imposta sostitutiva, perché il Legislatore si accorgesse di avere compiuto un enorme errore di calcolo; un errore a cui ora la Legge di Bilancio per il 2022 intende porre rimedio in modo meramente aritmetico e con un effetto retroattivo, andando a modificare le "regole del gioco" (ossia, le "regole" scritte nell'articolo 110 del Decreto Agosto) quando i giocatori (le imprese) si erano già da tempo alzati dal campo da gioco confidando di aver tratto beneficio da una regola che era sì palesemente eccezionale e favorevole, ma anche valida e certa come dovrebbe essere in qualunque ordinamento serio e affidabile.

Ma siccome i conti non tornavano, i giocatori (le imprese) sono stati informati che la partita precedente è stata annullata, che chi vuole rigiocare deve farlo con regole completamente diverse, e a chi non vuole rigiocare verrà un giorno restituito quanto ha pagato per iscriversi a quel torneo a cui aveva preso parte.

Che questa breve metafora possa rappresentare l'amara vicenda in questione, lo si evince anche dal testo della Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio per il 2022 a commento della disposizione che interviene sul testo dell'articolo 110, D.L. 104/2020, inserendo nella norma 2 nuovi commi (8-ter e 8-quater), e stabilendo che in deroga all'ormai deturpato articolo 3, L. 212/2000, le modifiche in questione "hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti".

La disposizione stabilisce che il maggior valore attribuito ai fini fiscali – in sede di rivalutazione e/o di riallineamento – alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ex articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore (ovvero, marchi e avviamenti), è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap "in ogni caso, in misura non superiore,

per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo".

Come precisato dal primo periodo del nuovo comma 8-ter, articolo 110, D.L. 104/2020, il regime di deduzione in 50 periodi d'imposta per marchi e avviamenti opera "in ogni caso"; i successivi secondo e terzo periodo del nuovo comma 8-ter specificano infatti che detto regime di deduzione non muta qualora il soggetto perda la disponibilità dell'elemento attivo rivalutato o riallineato, e non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale in oggetto. In questa circostanza, il regime di deduzione super differito si trasferisce infatti sull'eventuale minusvalenza realizzata dal dante causa, e/o sulla quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore rivalutato o riallineato sostenuta dall'avente causa.

La norma, al comma 8-quater, articolo 110, D.L. 104/2020, consente al contribuente di derogare al nuovo regime sopra descritto, e quindi di ritornare al regime "ordinario" di deduzione non superiore a 1/18 del valore rivalutato/riallineato, ma solo previo pagamento di un'imposta sostitutiva corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% determinata ai sensi del comma 4, articolo 110, D.L. 104/2020; il pagamento di tale imposta sostitutiva "integrativa" deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

Infine, la norma consente ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022, hanno già provveduto al versamento di una o più rate per le imposte sostitutive, di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale dell'articolo 110, D.L. 104/2020, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso, ovvero per l'utilizzo in compensazione, delle imposte sostitutive versate, sempre secondo modalità che saranno stabiliti con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In estrema sintesi, da questo nuovo quadro delle regole del gioco, alle imprese che hanno optato per la rivalutazione e/o il riallineamento di marchi e avviamenti ai sensi dell'articolo 110, D.L. 104/2020, si palesano ora i seguenti possibili comportamenti:

- a) confermare la rivalutazione e/o il riallineamento effettuati ai sensi dell'articolo 110, D.L. 104/2020, senza alcuna modifica nei comportamenti assunti, e quindi adattando la deduzione fiscale del maggior valore di detti marchi e avviamenti all'importo non superiore a 1/50 per periodo d'imposta;
- b) confermare la rivalutazione e/o il riallineamento, ma assolvendo la maggiore imposta sostitutiva "integrativa" dovuta per accedere alla deduzione fiscale "ordinaria" dei maggiori valori fiscali di marchi e avviamenti;
- c) revocare, in tutto o in parte, la rilevanza fiscale della rivalutazione e/o del riallineamento, optando quindi per la refusione o la compensazione delle rate di imposta sostitutiva versate;
- d) revocare in toto la rivalutazione, non solo ai fini fiscali bensì anche ai fini contabili così da ripristinare i valori preesistenti all'opzione esercitata nel bilancio 2020 ai sensi del previgente testo dell'articolo 110, D.L. 104/2020.

La conferma della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e avviamenti, con deduzione fiscale "super differita"

È questa l'ipotesi forse più naturale e lineare, quantomeno per i suoi riflessi contabili e di bilancio. Affrontiamo separatamente il caso della rivalutazione da quello del riallineamento.

Rivalutazione del marchio nel bilancio 2020

L'allungamento dell'orizzonte temporale della deduzione fiscale del maggior valore iscritto per il marchio per effetto della rivalutazione ex articolo 110, D.L. 104/2020, non ha dei riflessi contabili immediati ma sollecita in ogni caso almeno 2 ordini di riflessioni.

La prima attiene alla determinazione del valore iscritto a titolo di marchio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Tale valore sarà stato di certo supportato da una relazione di stima predisposta da un soggetto allo scopo incaricato dagli amministratori della società; nella valutazione dei marchi, uno dei metodi più comunemente utilizzati è quello del "Relief from Royalty" il quale stima il valore del bene immateriale sulla base di un ipotetico corrispettivo derivante dalla concessione in uso a terzi dello stesso bene (la *royalty*), determinato applicando un tasso di *royalty*, tratto per via comparativa da casi sufficientemente omogenei, a specifici parametri di ricavo correlati alle vendite dei beni contraddistinti, appunto, dal marchio oggetto di valutazione. Il tasso di *royalty* è perciò solitamente rappresentativo dell'ammontare in percentuale corrisposto per l'utilizzo dei diritti del bene immateriale nel settore in questione. I flussi di *royalty* sono poi calcolati al netto dell'effetto dell'imposizione fiscale teorica determinata in forza della situazione esistente alla data di riferimento della stima. Va da sé che nella determinazione del valore del marchio alla data del 31 dicembre 2020, in base alla disciplina vigente in quel momento, la determinazione del c.d. "Tax amortization benefit" (il "Tab") sarà stata effettuata assumendo una deduzione fiscale del maggior valore in diciottesimi, o al massimo in 20 anni in caso di ammortamento economico del marchio per una durata corrispondente a quella massima ammessa dall'Oic 16.

È perciò evidente che se ora cambia significativamente l'orizzonte temporale della deduzione fiscale – passando da 18/20 anni, a 50 anni – anche la quantificazione del Tab subisce un riflesso decrementativo che, in ultima analisi, potrebbe incidere aritmeticamente sul valore attribuito al marchio stesso in sede di stima.

A parere di chi scrive, tuttavia, questo riflesso aritmetico dovrebbe essere assunto senza un'estrema rigidità e soprattutto andrebbe declinato appropriatamente sui fondamentali della valutazione del bene immateriale che, seppure influenzata metodologicamente dal beneficio fiscale sotteso alla deduzione degli ammortamenti futuri, si ritiene trovi necessariamente in ben altre determinanti economiche (*i.e.* i ricavi, il tasso di *royalty*, etc.) i propri *driver* trainanti e fondamentali.

Occorre altresì sottolineare che sovente le relazioni di stima che hanno supportato la rivalutazione dei marchi esprimono un *range* di valore, in termini di minimo e massimo, lasciando agli amministratori la facoltà di poter decidere su quale livello posizionarsi, tale quindi da poter assorbire anche le oscillazioni di alcune grandezze, fra cui anche l'effetto del Tab.

Inoltre, il minor, o meglio, il più rallentato beneficio fiscale che discende dalla modifica dell'articolo 110, D.L. 104/2020, potrebbe più propriamente riflettersi in futuro sotto forma di eventuale "impairment test" a cui il valore del marchio potrebbe essere annualmente sottoposto; situazione che potrebbe inoltre ricorrere in qualunque circostanza potenziale in cui, vuoi per modifiche normative, o vuoi per circostanze di fatto, il *tax rate* effettivo dell'impresa dovesse sensibilmente modificarsi nel tempo, sì da influenzare di conseguenza anche la rideterminazione dello stesso Tab.

Discorso diverso riguarda invece il secondo riflesso contabile che si produrrà proprio per la prima volta in sede di bilancio 2021; infatti, la modifica normativa comporterà la creazione di un disallineamento fra la quota di ammortamento contabile e quella (minore) fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta, con conseguente emersione di una differenza temporanea positiva foriera di generare imposte anticipate.

Esempio

Si assuma, a titolo esemplificativo, un marchio rivalutato per l'importo di 10 milioni di euro nel bilancio 2020, con rilevanza anche fiscale pari al corrispondente valore.

Si assuma che l'ammortamento contabile sia fissato in 20 anni, così da comportare l'imputazione al Conto economico del 2021 di 500.000 euro a titolo di quota di ammortamento; tale quota sarebbe fiscalmente deducibile solo per 1/50 del valore rivalutato e quindi solo per 200.000 euro, con conseguente variazione in aumento ai fini Ires e Irap di 300.000 euro.

Su tale importo maturano imposte differite attive per 83.700 euro (pari al 27,9% della variazione in aumento); poiché tale importo potrà trovare effettiva monetizzazione solo a partire dal ventunesimo

anno successivo, quando inizieranno a riversarsi quote extracontabili di ammortamento fiscale pari a 200.000 euro per periodo d'imposta, la questione controversa attiene, oggi, all'iscrizione nell'attivo del bilancio 2021 di un *asset* a titolo di imposte anticipate avente un così lontano orizzonte temporale di fruizione, il quale non può essere ragionevolmente supportabile da alcun *business plan* seriamente fondato su prospettive aziendali.

Pertanto, una prima conclusione che si trae per le imprese che nel bilancio 2020 hanno rivalutato il marchio e che confermano in toto la loro decisione, senza alcuna variazione del loro comportamento, è che esse si troveranno a generare a partire dal 2021 delle imposte anticipate aventi un riversamento super differito nel tempo le quali, quantomeno per i primi anni, potranno incontrare alcune criticità circa la loro iscrizione nell'attivo patrimoniale delle imprese stesse.

Riallineamento di marchio e/o avviamento

Gli effetti determinati dalla modifica normativa in questione affondano le radici nella rappresentazione contabile del riallineamento compiuta nel bilancio di un soggetto *Oic adopter*¹.

Prima di tutto, occorre verificare in quale bilancio si dà evidenza del riallineamento; è utile a questo proposito richiamare il documento applicazione n. 1 dell'Oic² in cui viene precisato che gli effetti contabili "scaturiscono dall'entrata in vigore della norma e dalla manifesta volontà dell'impresa di aderire al regime fiscale introdotto dalla norma stessa".

Perciò, a seconda di quando la direzione della società ha deciso di optare per il riallineamento, gli effetti contabili potranno essere stati riflessi già nel bilancio 2020, oppure lo saranno proprio nel bilancio 2021. Gli effetti contabili sono quelli indicati nel Principio contabile Oic 25³, ossia:

- cancellazione del fondo imposte differite relative al disallineamento esistente (se queste sono iscritte in bilancio, e quindi fatta esclusione del caso del riallineamento di maggiori valori contabili relativi ad avviamenti, circostanza per la quale non è prevista infatti l'iscrizione del fondo imposte differite) mediante la rilevazione di un provento nella voce 20 del Conto economico;
- rilevazione del costo corrispondente all'imposta sostitutiva, sempre alla voce 20 del Conto economico con contropartita il relativo debito tributario (voce D.12).

Se oggetto del riallineamento è l'avviamento, il § 80 dell'Oic 25 prevede inoltre che il costo dell'imposta sostitutiva venga ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento, nel presupposto che l'imposta sostitutiva rappresenti una forma di anticipazione dei futuri oneri fiscali che la società avrebbe altrimenti sostenuto in assenza del riallineamento stesso. L'ammontare del costo per imposta sostitutiva che viene differito agli esercizi successivi viene rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce *ad hoc* denominata "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento"⁴.

Ebbene, anche in questa circostanza si manifestano le stesse criticità sopra evidenziate per il caso della rivalutazione del marchio, ossia principalmente:

- dapprima, se a fronte di una recuperabilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento differita in 50 periodi d'imposta, sia accettabile la diluizione dell'imputazione del costo sostenuto per l'imposta sostitutiva in un così prolungato orizzonte temporale; e
- poi, se siano iscrivibili le imposte anticipate corrispondenti alla differenza fra le quote di ammortamento imputate nel Conto economico (ad esempio, in 20 anni) e quelle fiscalmente deducibili (in 50 periodi d'imposta), le quali sono soggette a un riversamento così super differito.

¹ Per una trattazione della rappresentazione contabile, si veda: F. Landuzzi, "Regime di rivalutazione e riallineamento dei beni d'impresa: gli effetti contabili", in Rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2021.

² Il Documento, pubblicato nel febbraio 2009, è intitolato "Trattamento contabile dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento dell'avviamento ex decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 art. 15 comma 10 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2) per soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS"

³ § 75.

⁴ L'Oic 25 riporta in calce un esempio numerico (esempio 4) di riallineamento.

La conferma della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e avviamenti, con deduzione fiscale "ordinaria" e pagamento dell'imposta sostitutiva "integrativa"

È questa l'ipotesi tecnicamente meno impattante in termini contabili, poiché l'impresa non fa altro che liquidare e iscrivere in bilancio una maggiore imposta sostitutiva dovuta sul maggiore valore rivalutato e/o riallineato per marchi e/o avviamenti, seguendo le stesse modalità di rilevazione contabile adottate per l'imposta sostitutiva del 3% corrisposta in aderenza alla disposizione originaria dell'articolo 110, D.L. 104/2020. Pertanto, nel caso della rivalutazione, l'ulteriore imposta sostitutiva che sarà liquidata ai sensi del nuovo comma 8-*quater*, articolo 110, D.L. 104/2020, potrà essere imputata a riduzione della riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2021, senza interessamento del Conto economico, con contropartita il debito tributario (voce D.12 dello Stato patrimoniale).

Per quanto concerne il riallineamento, valgono né più né meno le stesse indicazioni di cui al precedente paragrafo e sopra richiamate per la rilevazione contabile nei bilanci di soggetti *Oic adopter* delle imposte sostitutive dovute per l'affrancamento fiscale di maggiori contabili.

Con riguardo alle imposte differite, nel senso ampio del termine, l'esercizio di tale facoltà consente di ripristinare la deduzione "ordinaria" (in diciottesimi, o nel maggior periodo assunto ai fini economico aziendali, e comunque non superiore a 20 anni secondo l'Oic 16) e quindi rimuove ogni potenziale riflesso che potrebbe essere causato dalla novella legislativa sia in termini valutativi – ossia, non necessita un ricalcolo del Tab nell'ambito del criterio utilizzato per la valutazione del marchio – sia in termini di iscrizione di imposte anticipate.

La revoca degli effetti fiscali della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e avviamenti, e la refusione dell'imposta sostitutiva

In questo caso l'impresa, preso atto della modifica normativa, decide di ritornare sui propri passi (fiscali) e quindi, secondo le modalità e i termini che saranno prescritti nel previsto provvedimento di rettoriale, revoca gli effetti fiscali della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e/o avviamenti. Affrontiamo anche in questa circostanza separatamente il caso della rivalutazione da quello del riallineamento.

Rivalutazione del marchio nel bilancio 2020

Riprendiamo l'esempio del marchio rivalutato nel bilancio 2020 per 10 milioni di euro; l'impresa, al 31 dicembre 2020, avrà rilevato tale operazione mediante la seguente scrittura contabile:

Marchio	a	Diversi		10.000.000
		Riserva di rivalutazione	9.700.000	
		Debiti tributari	300.000	

Avrà poi provveduto nel 2021 al pagamento della prima rata di imposta sostitutiva:

Debiti tributari	a	Banca c/c		100.000
------------------	---	-----------	--	---------

Nel 2021, per effetto della revoca degli effetti fiscali della rivalutazione, l'impresa dovrà:

- rilevare le imposte differite passive corrispondenti al disallineamento emergente fra il valore contabile del marchio (al netto della quota di ammortamento 2021 che si assume pari a 500.000 euro, secondo un periodo di ammortamento di 20 anni);
- stornare il debito tributario in quanto non più dovuto;
- rilevare il credito verso l'Erario a fronte della rata di imposta sostitutiva corrisposta;
- svincolare la riserva di rivalutazione dal gravame della sospensione di imposta, poiché a seguito dell'efficacia della revoca degli effetti fiscali della rivalutazione questa assumerà la natura di riserva di utili, sebbene soggetta ai limiti di disponibilità del capitale sociale, stante la disciplina speciale a cui la stessa rimane soggetta anche al di fuori dei vincoli di natura fiscale.

Dal punto di vista contabile, riprendendo l'esempio sopra riportato, le scritture da rilevare dall'impresa nel 2021 potranno essere impostate come segue.

a) iscrizione delle imposte differite passive (pari al 27,9% del valore netto contabile del marchio al 31 dicembre 2021 di 9.500.000 euro)

Riserva di rivalutazione	a	Fondo imposte differite		2.650.500
--------------------------	---	-------------------------	--	-----------

Le imposte differite saranno riversate anno per anno al Conto economico dell'impresa, mano a mano che saranno imputati gli ammortamenti non deducibili e quindi ripresi in aumento ai fini Ires e Irap concorrendo a incrementare il carico fiscale corrente dell'esercizio;

b) storno del debito tributario e rilevazione del credito verso l'Erario per la rata di imposta sostitutiva corrisposta

Diversi	a	Riserva di rivalutazione		300.000
Credito verso Erario			100.000	
Debiti tributari			200.000	

Riallineamento di marchio e/o avviamento

Gli effetti dipendono naturalmente dal fatto che nel bilancio 2020 sia stata data rappresentazione dell'operazione; infatti, se la rappresentazione contabile fosse stata rinviata al bilancio 2021, l'unica variazione sarebbe la rilevazione fra i crediti verso l'Erario della prima rata di imposta sostitutiva versata in corso d'anno.

Nel caso in cui, invece, già nel bilancio 2020 l'opzione per il riallineamento fosse stata riflessa, con le modalità che sono state espone nel precedente paragrafo, la revoca degli effetti del riallineamento per marchi e/o avviamento comporterebbe nel 2021 la rilevazione di scritture contabili esattamente speculari, ossia:

- ripristino del fondo imposte differite cancellato nel 2020 in corrispondenza della riemersione del disallineamento esistente alla data del 31 dicembre 2021 (naturalmente, solo laddove si tratti del disallineamento riferito al marchio) mediante la rilevazione di un costo per imposte differite nella voce 20 del Conto economico;
- rilevazione del componente positivo corrispondente allo storno del debito per imposta sostitutiva, sempre alla voce 20 del Conto economico, con contropartita il relativo storno del debito tributario e, per la rata di imposta già pagata, la rilevazione di un credito verso l'Erario.

Se oggetto del riallineamento era stato l'avviamento, l'ammontare del costo per l'imposta sostitutiva che fosse stato differito agli esercizi successivi e iscritto nell'attivo circolante tra i crediti per "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento" sarebbe quindi anch'esso oggetto di storno con addebito alla voce 20 del Conto economico.

Analogamente al caso della revoca della rivalutazione, la riserva che fosse stata vincolata alla sospensione di imposta sarebbe liberata, poiché a seguito dell'efficacia della revoca degli effetti del riallineamento, questa tornerà ad assumere la stessa natura di riserva di utili o di capitale, senza alcun aggravio di sospensione di imposta.

La revoca degli effetti fiscali e civilistici della rivalutazione del marchio, e la re-fusione dell'imposta sostitutiva: si riapprova il bilancio 2020?

In questo caso l'impresa, che nel 2020 aveva rivalutato il marchio, preso atto della modifica normativa, decide di ritornare sui propri passi, e di farlo non solo ai fini fiscali, bensì anche ai fini civilistici, ossia revocando in toto la rivalutazione cancellandone tutti gli effetti patrimoniali, economici e finanziari.

Al fine di esplorare se questa soluzione sia tecnicamente percorribile e, in caso affermativo, quale rappresentazione civilistica e contabile dovrebbe risultare appropriata, occorre preliminarmente provare a collocare la fattispecie nel contesto del set dei Principi contabili di riferimento nella redazione del bilancio dei soggetti *Oic adopter*. A nostro parere, l'Oic 29 rappresenta il Principio contabile a cui poter fare riferimento e, all'interno di tale documento, è necessario verificare in quale tipologia di fatto può opportunamente collocarsi il caso di specie.

In primo luogo, si rammenta che la legge di rivalutazione rappresenta esplicitamente una deroga all'articolo 2426, cod. civ.⁵, norma che prescrive i "criteri di valutazione" da adottare nel bilancio predisposto secondo le disposizioni del codice civile.

La norma, quindi, è di per sé stessa una "deroga" ai criteri di valutazione e non rappresenta invece un "cambiamento" di Principi contabili⁶; di conseguenza, non pare possibile ricondurre la revoca della rivalutazione a quest'ultimo caso, ossia a quello del "cambiamento di Principi contabili" regolato dall'Oic 29. Né si può trattare di un "cambiamento di stime contabili"⁷, circostanza che attiene infatti a un fenomeno prettamente quantitativo, mentre in questa fattispecie è la stessa operazione che, per intero, si vuole cancellare dal bilancio.

Anche la "correzione dell'errore"⁸ non pare potersi riferire adeguatamente al caso di specie poiché l'impresa non è in questa circostanza caduta "nell'impropria o mancata applicazione di un Principio contabile", bensì ha deciso di modificare le proprie scelte in ragione di una significativa e sopravvenuta variazione del quadro normativo di riferimento nel cui contesto esistente in quel momento aveva assunto la decisione di optare per la rivalutazione del marchio nel bilancio 2020.

Siamo in questo caso dinanzi a un "fatto" rappresentato dalla sopraggiunta modifica normativa, intervenuto ampiamente dopo la chiusura dell'esercizio 2020 il quale, nella valutazione degli amministratori, se fosse stato noto al momento della redazione del bilancio stesso non avrebbe condotto alla decisione di rivalutare il marchio poiché tale facoltà è stata chiaramente esercitata per la principale ragione di accedere a un legittimo beneficio fiscale rappresentato dalla futura deduzione dei maggiori ammortamenti, a fronte dell'esiguo pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta. La modifica normativa rende ora questo beneficio assai più contenuto e anche assai più soggetto a incertezze dovute all'allungamento dell'orizzonte temporale per la sua fruizione.

Questa ipotesi non è trattata dalla novella normativa la quale fa riferimento solo alla revoca della "applicazione della disciplina fiscale" dell'articolo 110, D.L. 104/2020; tuttavia, si ritiene che il circoscritto riferimento all'ambito fiscale contenuto nella norma, facente peraltro rinvio al provvedimento direttoriale di attuazione, non possa di per sé ostare all'accesso a una revoca complessiva dell'opzione, per i suoi effetti sia fiscali sia civilistici.

Tuttavia, questa circostanza, ad avviso di chi scrive, dovrebbe necessariamente passare attraverso la predisposizione e l'approvazione di una nuova versione del bilancio d'esercizio 2020 che includa la cancellazione della rivalutazione in tutti i suoi effetti contabili, civilistici e fiscali.

La rappresentazione contabile della cancellazione della rivalutazione comporterebbe perciò scritture in tutto speculari a quelle effettuate in sede di chiusura originaria del bilancio 2020; riprendendo i dati dell'esempio che ci ha sinora accompagnati, tali scritture possono quindi essere sintetizzate come segue:

Diversi	a	Marchio		10.000.000
Riserva di rivalutazione			9.700.000	
Debiti tributari			300.000	

La questione si complica laddove la riserva di rivalutazione fosse stata utilizzata in sede di approvazione del bilancio 2020 per la copertura di perdite d'esercizio; infatti, la cancellazione della riserva comporterebbe anche l'assunzione di una nuova e diversa delibera da parte dei soci in merito alla copertura, oppure al rinvio, delle perdite stesse.

Infine, nel 2021, la rata di imposta sostitutiva corrisposta sarebbe stornata, a fronte della rilevazione di un credito verso l'Erario di pari importo.

Riferimenti normativi

articolo 110, D.L. 104/2020

L. 234/2021

articolo 176, Tuir

⁵ Articolo 10, comma 1, L. 342/2000.

⁶ § 12 e ss., Oic 29.

⁷ § 29 e ss., Oic 29.

⁸ § 44 e ss., Oic 29.

Note di variazione e procedure concorsuali: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

In chiusura d'anno è stata pubblicata l'atteso documento di prassi (circolare n. 20/E/2021) a commento di una disposizione di cui poco si è parlato, ma che dal punto di vista operativo costituisce un cambiamento significativo: si tratta dell'anticipazione del termine per l'emissione della nota di variazione nel caso di cliente sottoposto a procedura concorsuale.

Con l'articolo 18, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) il Legislatore ha accolto le indicazioni ripetutamente fornite dalla Corte di Giustizia, introducendo il diritto per il cedente/prestatore di emissione della nota di variazione per il recupero dell'Iva precedentemente addebitata con fattura, al momento in cui la procedura concorsuale che ha interessato il cessionario/committente può considerarsi iniziata.

Dallo scorso maggio, infatti, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo relativo a cessioni o prestazioni travolte da procedure concorsuali del cliente non si deve più attendere la conclusione delle stesse per ottenere il ristoro dell'Iva non incassata; il Legislatore, in altre parole, ha voluto anticipare il dies a quo relativo all'emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore verso un soggetto interessato da procedure concorsuali.

L'evoluzione normativa

L'articolo 26, D.P.R. 633/1972 regola la possibilità (o l'obbligo) per il contribuente di modificare l'imponibile o l'Iva precedentemente indicati in una fattura emessa.

Mentre il primo comma dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 regola le ipotesi in cui si deve (quindi si tratta di un obbligo) emettere una nota di variazione in aumento (tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo), i successivi commi 2 e 3 stabiliscono le ipotesi in cui è possibile (quindi non vi è obbligo, ma si tratta di una facoltà rimessa alla volontà del cedente/prestatore) emettere una nota di variazione per ridurre l'imponibile o l'Iva precedentemente addebitata:

- il comma 2 stabilisce le ipotesi in cui la nota di variazione in diminuzione può essere emessa senza limiti temporali dal momento di effettuazione dell'operazione. Si tratta di situazioni nelle quali si riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- il successivo comma 3 stabilisce invece un limite temporale per l'emissione delle note di variazione legate a cause diverse. Tale emissione infatti è preclusa dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile quando la riduzione dell'imponibile avvenga in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti; può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972 (tale ultima disposizione stabilisce che, se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura).

Il comma 2 prevedeva (prima dell'attuale modifica normativa) quale ipotesi per l'emissione della nota di variazione senza limiti temporali anche il caso riferibile alle procedure concorsuali o esecutive che avessero colpito il cliente, ma facendo riferimento alla definitività del mancato incasso, che quindi doveva ravvisarsi nella chiusura di tali procedure (secondo le indicazioni che vennero fornite

dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 77/E/2000).

Tale previsione era già stata oggetto di un "tentativo" di revisione attraverso l'articolo 1, commi 126 e 127, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ma tale intervento fu oggetto di una radicale "retromarcia" con l'articolo 1, comma 567, lettera d), L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017): la disposizione venne infatti introdotta dal primo provvedimento con effetto differito al 1° gennaio 2017, ma venne abrogata dal secondo provvedimento prima della sua entrata in vigore.

L'assetto normativo italiano circa la possibilità di emettere le note di variazione si scontrava però con la disciplina unionale ed è stato oggetto di ripetuta censura, soprattutto a causa dell'eccessiva durata delle procedure concorsuali, al cui esito infruttuoso, come detto, era subordinato il diritto alla detrazione dell'imposta non incassata (si veda sul punto la sentenza causa C-246/16 del 23 novembre 2017).

La modifica introdotta con il D.L. 73/2021

Questa situazione ha portato il Legislatore a intervenire con l'articolo 18, D.L. 73/2021: dal comma 2 dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 è stato eliminato il riferimento alle ipotesi di mancato pagamento, parziale o totale, da parte del debitore (cessionario del bene o committente del servizio) legato a procedure concorsuali o esecutive, ipotesi che oggi vengono regolamentate a parte, nel successivo comma 3-bis. Dette ipotesi comunque continuano a essere situazioni che permettono l'emissione della nota di variazione senza limiti temporali dall'effettuazione dell'operazione.

"La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, R.D. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/1942;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose".

La formulazione del nuovo comma 3-bis prevede chiaramente che il diritto all'emissione della nota di variazione sorge da quando si apre la procedura, i cui termini precisi sono poi individuati nel dettaglio dal successivo (nuovo) comma 10-bis.

"Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

Resta fermo, invece, ai sensi del comma 3-bis, che tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Per quanto riguarda le procedure esecutive individuali il momento a partire dal quale risulta consentita l'emissione della nota di variazione è regolato dal comma 12 (questo non è nuovo in quanto venne introdotto dalla L. 208/2015 con decorrenza dal 1° gennaio 2016):

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Ovviamente, qualora successivamente all'emissione della nota di variazione dalla procedura dovesse ricavarsi qualcosa, detti importi devono essere assoggettati a imposta, a norma del neo introdotto comma 5-bis:

"Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in

tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento".

In tale caso occorrerà emettere la nota di variazione in aumento, scorporando l'imposta dovuta che dovrà essere oggetto di versamento (dall'esempio recato dalla circolare n. 20/E/2021, questa va emessa entro la fine del mese in cui è intervenuto il pagamento).

Decorrenza

La nuova disciplina non ha efficacia interpretativa, ma al contrario prevede una specifica decorrenza. Per espressa previsione operata dal comma 2 dell'articolo 18 del Decreto Sostegni-*bis*, le nuove regole trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-*bis* (anche se si deve segnalare che in realtà le nuove disposizioni letteralmente *"si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"*, quindi più precisamente per le procedure aperte dal 27 maggio scorso).

Se il debitore, quindi, è stato sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente testo dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 attendendo l'esito infruttuoso della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

Insinuazione del creditore al passivo

Uno degli elementi che da sempre fa discutere in relazione al precedente assetto dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 riguardava la necessità per il contribuente di insinuarsi nella procedura quale pre-requisito legittimante all'emissione della nota di variazione. Risultava infatti assolutamente consolidata nella prassi dell'Agenzia delle entrate la posizione per cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla *"necessaria partecipazione del creditore al concorso"*.

Tale obbligo risultava in particolare gravoso nel caso in cui il contribuente riteneva di non poter recuperare nulla dalla procedura (il ché accade davvero spesso); in particolare, vien da chiedersi per quale motivo vi fosse la necessità di sostenere le spese legate all'insinuazione al fine di far valere il legittimo diritto al recupero dell'imposta addebitata, quando già era chiaro che questi costi non avrebbero fruttato alcunché.

Sul punto va peraltro segnalata la sentenza causa C-146/19 del 11 giugno 2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia, dove si è affermato che, al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità dell'Iva, la riduzione della base imponibile è ammessa in specifici casi e, in particolare, nell'ipotesi in cui il creditore stesso possa dimostrare che, anche qualora avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.

La modifica normativa in commento è stata quindi occasione per l'Agenzia delle entrate di modificare la propria posizione sul punto, affermando che l'emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente.

I termini per il recupero dell'imposta

La parte più interessante della circolare in commento riguarda i termini e le modalità operative a disposizione dei contribuenti per far valere la detrazione dell'imposta da stornare (posizione peraltro già avanzata in precedenti risposte a interpello, seppur con riferimento alla previgente disciplina). In base al comma 2 dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, il cedente/prestatore (creditore) *"ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"*. A sua volta, l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 dispone che *"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione*

relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

In linea con le posizioni espresse nel tempo dalla Corte di Giustizia, l'Agenzia delle entrate intervenne a commento dell'attuale formulazione dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 (modificato dal D.L. 50/2017) con la circolare n. 1/E/2018 affermando che il diritto alla detrazione deve essere coordinato con il presupposto del possesso del documento che reca l'imposta da detrarre. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute è subordinato all'esistenza di un duplice requisito in capo al cessionario/committente: prima di tutto il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione (esigibilità), ma anche il presupposto formale del possesso della relativa fattura.

Il diritto alla detrazione può, quindi, essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. Con la conseguenza che, quando la fattura sia stata ricevuta nell'anno successivo quello di esigibilità dell'imposta, è con riferimento a tale secondo momento che vanno conteggiati i termini di cui all'articolo 19, D.P.R. 633/72.

Detti principi, afferma l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E/2021, devono trovare applicazione anche con riferimento alla detrazione dell'Iva evidenziata in una nota di variazione in diminuzione: previa emissione tempestiva di tale nota, ossia entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva, in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto¹.

Esempio

Alfa srl ha emesso una fattura nel maggio 2021 nei confronti di Beta Srl.

Beta srl è stata dichiarata fallita con sentenza del 15 novembre 2021.

Il termine per l'emissione della nota di variazione in diminuzione è il 30 aprile 2022 (ossia il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel quale si è verificato il presupposto per l'emissione (2021).

Conseguentemente, se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Quanto agli importi che potranno essere oggetto di variazione, si evidenzia che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione, in forza della peculiare disciplina prevista dalla Legge Fallimentare.

Da ciò discende, quindi, che il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura.

Dichiarazione integrativa o rimborso?

Il fatto che sia stato anticipato il termine per l'emissione della nota di variazione ha portato con sé, evidentemente, anche l'anticipazione del termine ultimo per far valere questo diritto, che considerando quanto detto circa il coordinamento con le disposizioni che regolano la detrazione, attualmente diviene piuttosto stretto.

¹ Sul punto si veda anche il caso risolto "[Per i fallimenti 2021 la nota di variazione deve essere emessa entro il 30 aprile 2022](#)" pubblicato in La circolare tributaria n. 1-2/2022.

Sorge quindi spontanea una domanda: qualora il contribuente tardasse nell'emissione della nota di variazione, vi sarebbe comunque la possibilità di recuperare l'imposta attraverso soluzioni alternative previste dall'ordinamento?

Sul punto l'Agenzia delle entrate osserva che il superamento del limite temporale previsto dal Legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'articolo 8, comma 6-*bis*, D.P.R. 322/1998.

Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso, di per sé, ad adottare tali soluzioni, dalle quali, in assenza dei requisiti previsti dalle relative previsioni normative, deriverebbe una violazione dei termini decadenziali stabiliti dalla norma.

Pertanto, nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L'emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare, non un errore che può essere corretto con la dichiarazione integrativa.

Per quanto concerne la procedura di rimborso disciplinata dall'articolo 30-*ter*, D.P.R. 633/1972, l'Agenzia delle entrate ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo.

Laddove, pertanto, siano spirati i termini per l'emissione della nota di variazione, nell'impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell'articolo 8, comma 6-*bis*, D.P.R. 322/1998, per recuperare l'imposta a suo tempo versata, il contribuente, in presenza dei presupposti applicativi, potrà avvalersi dell'articolo 30-*ter*, D.P.R. 633/1972.

Il caso del contribuente forfettario

La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato a emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.

Sul punto pare interessante la situazione esaminata nella risposta a interpello n. 190/E/2019, nella quale si analizza il caso di un contribuente che aveva emesso una fattura rimasta insoluta in quanto il cliente successivamente era stato interessato da una procedura concorsuale; i presupposti per l'emissione della nota di variazione sono poi maturati quando tale contribuente risultava assoggettato a procedura concorsuale.

In tale risposta a interpello l'Amministrazione finanziaria ha osservato che il recupero dell'imposta precedentemente addebitata non poteva avvenire tramite nota di variazione, proprio perché il contribuente si è venuto a trovare in un regime che non permette tale soluzione; conseguentemente, l'unica strada percorribile rimane quella di presentare una istanza di rimborso.

Questo in linea con quanto affermato nella circolare n. 20/E/2021: poiché il recupero dell'imposta è precluso tramite la soluzione ordinaria dell'emissione della nota di variazione, esso deve essere esperito.

Riferimenti normativi

articolo 19, 21 e 26, D.P.R. 633/1972

articolo 18, D.L. 73/2021

articolo 182-*bis*, L.F.

circolare n. 20/E/2021

La tutela dei titolari di partecipazioni di minoranza nelle Spa e nelle Srl nelle operazioni di fusione e scissione, nonché i possibili rimedi esperibili anche in sede giurisdizionale

Con il presente contributo verranno esaminati gli strumenti, codicistici e giurisdizionali, a tutela dei soci di minoranza di Spa e Srl rispetto a operazioni di fusione o scissione, non di rado deliberate con "abuso della maggioranza", sub specie della generale categoria dell'"abuso del diritto", in loro danno.

Premessa

Come noto, tra le c.d. operazioni straordinarie sono annoverate fusione e scissione, oggi pacificamente qualificate quali vicende modificative dell'atto costitutivo, cui segue, in ragione di esigenze di tipo propriamente aziendale o di risanamento di situazioni di crisi, la mera evoluzione-modifica del medesimo soggetto giuridico.

Nella prassi, però, sovente operazioni di fusione o scissione sono poste in essere per "altri" fini, in quanto deliberate dalla maggioranza sociale in danno della minoranza, posto che alle stesse segue un rafforzamento o deterioramento della posizione del singolo socio.

In tale ipotesi, pertanto, l'operazione è assunta con "abuso della maggioranza", sub specie di "abuso del diritto", fattispecie integrata allorché "il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti"¹.

Trattandosi, evidentemente, di definizione di carattere generale è quindi all'interprete che spetta l'individuazione, in concreto, dei criteri per valutare il carattere abusivo o meno di una data condotta.

Orbene, nell'ambito del diritto societario, in ragione della peculiarità dei fenomeni economico-finanziari e, soprattutto, dell'operatività della regola, di matrice statunitense, della c.d. "business judgment rule", da cui discende il principio di insindacabilità, nel merito, delle scelte gestorie², il criterio di sintesi alla stregua del quale valutare il carattere abusivo o meno di una determinata operazione è la "ragionevolezza economica" dell'operazione stessa, da sindacarsi, condividendosi autorevole dottrina³, mutuando la nozione amministrativistica di discrezionalità tecnica, che consentirebbe, pertanto, un sindacato sull'adeguata valutazione dei presupposti di una data operazione.

A fronte, quindi, di una delibera di fusione o scissione lesiva dei diritti dei soci di minoranza, e quindi assunta con abuso della maggioranza, quale tutela è accordata al socio?

Il diritto di recesso

La prima forma di tutela predisposta dal Legislatore a favore del socio, di norma di minoranza, dissenziente rispetto a una operazione di fusione o scissione è rappresentata dal diritto di re-

¹ Cassazione n. 20106/2009 – caso "Renault".

² Nell'ottica di bilanciare l'interesse dei soci a che la società sia correttamente amministrata e l'esigenza degli amministratori di poter gestire la società con una certa "discrezionalità imprenditoriale".

³ F. Brizzi, "Doveri degli amministratori nel diritto societario della crisi e tutela dei creditori nel diritto societario della crisi", 2015, pag. 359 e ss..

cesso, istituto che, consentendo al socio la fuoriuscita da una società del tutto diversa da quella originaria, è stato previsto, seppur in ipotesi circoscritte, quale temperamento al principio maggioritario.

Orbene, diversamente dal caso della trasformazione, la fusione e la scissione costituiscono cause di recesso legale solo nelle Srl e non già anche nelle Spa e ciò in ragione della connotazione marcatamente "personalistica" della Srl rispetto alla Spa, dove invece il socio riveste un mero ruolo di investitore.

Tuttavia anche il socio di Spa è in alcuni casi legittimato al recesso: quando l'operazione di fusione o scissione integra, anche indirettamente, una fattispecie trasformativa, atteso che, come detto, in caso di trasformazione il diritto di recesso è positivizzato anche per il socio di Spa, ovvero qualora fusione o scissione determinino, anche indirettamente, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, in quanto l'articolo 2437, comma 1, cod. civ. prevede quale ipotesi di recesso *ex lege* il caso di "cambiamento significativo dell'attività della società".

Ciò posto, quanto alle modalità di esercizio del diritto di recesso, sebbene alcuni Autori⁴ riconducano alla stipula dell'atto di fusione o scissione il momento dal quale inizia a decorrere il relativo termine, detto momento deve essere invece identificato nella delibera assembleare di fusione o scissione, in ragione dell'effetto "stabilizzante" dell'operazione che, ai sensi dell'articolo 2504-*quater*, cod. civ., segue all'iscrizione della fusione/scissione nel Registro Imprese.

Pertanto, dall'iscrizione della delibera nel Registro Imprese, inizierà a decorrere il termine per l'esercizio del recesso, termine pari a 15 giorni nelle Spa e di previsione statutaria nelle Srl (o, in difetto, da esercitarsi entro un termine ragionevole).

Da ultimo, poiché al recesso del socio deve seguire la liquidazione della sua partecipazione sociale, si precisa che la determinazione della quota di liquidazione da parte degli amministratori deve avvenire con riguardo alla disciplina prevista per la società di cui il socio è recedente. Diversamente, infatti, si verificherebbe il paradosso di assoggettare il socio dissenziente e recedente alla disciplina della società risultante dalla fusione o scissione, ossia della società di cui il socio ha inteso non farne parte.

Il diritto di recesso costituisce però solo uno strumento di tutela "spuntato", proprio perché consente al socio null'altro che la fuoriuscita dalla compagine sociale.

Talché una tutela più effettiva non può che rinvenirsi in sede giurisdizionale.

La tutela giurisdizionale

Premesso che al socio in sede giurisdizionale è tradizionalmente riconosciuta una duplice forma di tutela, ossia reale (*rectius*: demolitoria/invalidante conseguente all'esercizio del diritto di impugnazione) e obbligatoria (*rectius*: risarcitoria/indennitaria), è doveroso innanzitutto segnalare che, a far data dalla Riforma del diritto societario del 2003, nel nostro ordinamento si è registrata una evoluzione nel senso di una preferenza accordata alla tutela obbligatoria, evoluzione che trova fondamento nell'esigenza di stabilità e certezza degli atti organizzativi e, così, di speditezza e sicurezza delle dinamiche economiche.

E detto *trend* evolutivo ha involto anche fusione e scissione, atteso che l'articolo 2504-*quater*, cod. civ. (pacificamente applicabile anche alla scissione) positivizza il diritto al risarcimento del danno ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione allorquando l'invalidità della fusione stessa non possa più essere pronunciata per effetto dell'iscrizione del relativo atto nel Registro Imprese.

Vi è quindi ancora spazio per la tutela reale del socio dissenziente rispetto a una operazione di fusione o scissione?

La risposta è positiva, nei termini che si vanno a illustrare.

⁴ Gruppo di studio Eutekne.

La tutela reale

Innanzitutto, la tutela reale trova un primo limite di carattere generale nell'articolo 2377, comma 3, cod. civ., che, in materia di Spa, al fine di evitare che chi detenga una limitata partecipazione sociale possa, abusando del diritto di impugnativa, "bloccare" lo svolgimento della vita e attività sociale, assoggetta il diritto di impugnazione del socio al possesso di un determinato numero di azioni: almeno l'uno per mille del capitale sociale nelle Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% del capitale sociale nelle altre.

Talché nelle Spa, salvo l'impugnazione venga proposta congiuntamente da una pluralità di soci anche sotto forma di *class action*, al fine, appunto, di raggiungere la complessiva soglia di legittimazione, la tutela reale non è esperibile da parte dei c.d. "microazionisti".

Nelle Srl, invece, il diritto di impugnativa è riconosciuto a tutti i soci senza limitazioni di sorta, in ragione del carattere marcatamente personalistico di detto modello societario.

Ciò posto, l'oggetto dell'invocata tutela demolitoria è la delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione/scissione, non ritenendosi condivisibile la tesi di chi individua già nella delibera del CdA del progetto l'atto da caducare. In senso contrario, infatti, deve innanzitutto osservarsi che il progetto può essere o meno approvato dall'assemblea sociale e che, oggi, il progetto può anche essere modificato in sede assembleare, con la conseguenza che lo stesso progetto di fusione viene a configurare un atto imputabile all'assemblea.

Venendo alla tipologia di azione esperibile, in ragione delle "tempistiche" del procedimento di fusione/scissione, la (sola) azione di impugnazione ordinaria risulterebbe del tutto inutile. Dalla iscrizione della delibera di fusione/scissione nel Registro Imprese, infatti, l'articolo 2503, cod. civ. pone un termine di soli 60 giorni per l'attuazione della fusione o scissione, e quindi per la stipula del relativo atto, la cui iscrizione, da operarsi entro i successivi 30 giorni, conferisce stabilità all'operazione, con conseguente preclusione alla proposizione di rimedi invalidanti ai sensi dell'articolo 2504-*quater*, cod. civ..

Talché, fusione o scissione si perfezionerebbero ben prima della pronuncia della sentenza di merito, che pertanto, anche qualora contenesse l'accertamento dell'invalidità della delibera gravata, sarebbe *inutiliter data*, non essendo più pronunciabile la conseguente declaratoria di invalidità dell'operazione.

È quindi solo un'azione di tipo cautelare che consente un'effettiva tutela, giacché l'eventuale provvedimento di sospensione degli effetti della delibera impedirebbe il perfezionamento della fusione o scissione.

Orbene, se in passato si sosteneva che fosse il ricorso ex articolo 700, c.p.c. la tipologia di azione cautelare esperibile, lo strumento idoneo è invece il ricorso ex articolo 2378, comma 3, cod. civ., atteso che l'articolo 700, c.p.c. costituisce ormai pacificamente rimedio residuale, esperibile allorché difetti una misura cautelare tipica.

Misura cautelare tipica che invece sussiste ed è positivizzata all'articolo 2378, comma 3, cod. civ., che dispone: "*Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnate può richiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione*".

Stando al dato normativo trattasi, pertanto, di un ricorso cautelare in corso di causa.

Alcuni Autori hanno quindi sostenuto l'esperibilità anche di un ricorso cautelare "ante causam", fondando la tesi sul disposto dell'articolo 12, L. 366/2001 per la riforma del diritto societario, che pone l'obiettivo di "una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti" (comma 1) e prevede "la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito" (comma 2, lettera c) nonché, in termini più generali, sul diritto di azione ex articolo 24, Costituzione, inferendosene che "ogni diversa interpretazione porterebbe a un'irragionevole disparità di trattamento delle 2 fattispecie della sospensione ante causam e in corso di causa"⁵.

Tale orientamento pare però censurabile, innanzitutto perché, come già osservato, il ricorso ex

⁵ G. Muscolo, "Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle Spa", in *Le Società*, 2003, pag. 680.

articolo 700, c.p.c. ha ormai pacificamente natura residuale e, per contro, l'articolo 2378, comma 3, cod. civ. costituisce lo strumento tipico per la proposizione della tutela cautelare in ambito societario.

In secondo luogo, a fronte della previsione contenuta nel secondo periodo dello stesso articolo 2378, comma 3, cod. civ., in caso di eccezionale e motivata urgenza, la sospensione della delibera può essere pronunciata già con decreto *inaudita altera parte* del presidente del Tribunale.

Pertanto, deve concludersi che la tutela reale del socio di minoranza rispetto a una operazione di fusione o scissione si concreta nella legittimazione, nei limiti anzidetti per il socio di Spa, a impugnare la delibera di fusione/scissione, entro il termine di 90 giorni dalla sua iscrizione nel Registro Imprese, presentando ricorso cautelare ex articolo 2378, comma 3, cod. civ., con possibilità di richiesta, in caso di eccezionale e motivata urgenza, di pronuncia della sospensione dell'efficacia della delibera con decreto *inaudita altera parte* da parte del presidente del Tribunale.

Quanto, poi, ai noti presupposti della domanda cautelare, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, si osserva che se la sussistenza del *periculum* deve essere accertata in esito a una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe l'impugnante dal ritardo nell'assunzione della decisione e il pregiudizio che subirebbe la società in caso di sospensione dell'efficacia della delibera e se, nella fattispecie in esame, detto pregiudizio è rappresentato, per l'impugnante, dall'irreversibilità della fusione o scissione che si verificherebbe in caso di mancata sospensione e per la società dall'impossibilità di veder attuata una operazione legittima in caso di sospensione, la valutazione sulla sussistenza del *periculum* presuppone, a ben vedere, la preliminare valutazione sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, ossia la ragionevole probabilità di accertamento dei vizi lamentati.

Ciò in quanto il *periculum* è in *re ipsa* per l'impugnante, in ragione delle peculiari "tempistiche" del procedimento di fusione o scissione già evidenziate, mentre per la società sussiste solo allorquando la delibera non sia affetta da vizi invalidanti.

Vizi invalidanti, che possono essere così riepilogati:

- delibera assunta con abuso della maggioranza in danno della minoranza, nei termini anzidetti, ossia ponendosi in essere una operazione censurabile alla stregua del criterio della "ragionevolezza economica";
- previsione di un rapporto di cambio incongruo, indice sintomatico, e anzi consustanziale, di una delibera assunta con abuso della maggioranza;
- delibera assunta in violazione degli inderogabili e specifici obblighi di informativa preventiva facenti capo agli amministratori;
- vizi procedurali, quali il difetto di uno degli atti preparatori e prodromici alla delibera prescritti dal Legislatore.

Pertanto, a fronte della prova, di cui è gravato il ricorrente-impugnante, della sussistenza di uno o più dei suddetti vizi (oltre, ovviamente, a quelle che sono le generali ragioni di invalidità di una delibera assembleare) la efficacia della delibera di fusione/scissione potrà essere sospesa (e, fondatamente, dichiarata l'invalidità della delibera in esito al giudizio di merito).

La sospensione dell'efficacia della delibera ottenuta con ricorso ex articolo 2378, comma 3, cod. civ. pertanto, astrattamente costituisce uno strumento di tutela assolutamente efficace per il socio di minoranza, precludendo il perfezionamento dell'operazione di fusione o scissione.

Astrattamente, però. È infatti doveroso osservare che non è certo agevole ottenere l'invocato provvedimento di sospensione, atteso che non è affatto detto che la delibera di fusione o scissione sia assunta con vizi procedurali o in violazione degli obblighi di informativa (in tal senso, basti considerare che se la delibera è assunta nell'interesse della maggioranza, la stessa "vigilerà" sul corretto svolgimento dell'*iter* dell'operazione) e che, soprattutto, la prova del lamentato abuso o incongruità del rapporto di cambio risulta particolarmente gravosa se si considera che, come

premessi, il principio della *business judgment rule* limita fortemente il sindacato giudiziale e, quindi, la possibilità di accertare l'“irragionevolezza economica” dell'operazione o l'incongruità del rapporto di cambio.

In buona sostanza, la tutela reale può dirsi, con una certa sicurezza, efficacemente esperibile solo allorquando la delibera di fusione/scissione sia affetta da “macro vizi”.

La tutela obbligatoria

Come premesso, al socio di minoranza compete, ed è anzi positivizzata (in ragione del *trend* evolutivo sopra ricordato), anche la tutela obbligatoria.

Tutela obbligatoria che, innanzitutto, è prevista in termini generali dall'articolo 2377 cod. civ. a favore di quei soci che, nei termini anzidetti, non sono legittimati all'impugnazione.

E trattasi, peraltro, non già di risarcimento, bensì di indennizzo, riconosciuto al socio in ragione della privazione *ex lege* del diritto tipico di impugnativa, nonché di ipotesi di responsabilità oggettiva della società, con la conseguenza che “il socio deve solo provare che se la deliberazione non fosse stata affetta da vizi, il danno non si sarebbe prodotto”⁶.

Ciò posto, occorre quindi chiarire se il diritto al risarcimento (*rectius*: indennizzo) spetti anche ai soci legittimati all'impugnazione, allorquando l'impugnazione è ancora proponibile (*rectius*: prima dell'iscrizione nel Registro Imprese dell'atto di fusione/scissione).

A parere di chi scrive, la risposta deve essere negativa.

In primo luogo, si è pocanzi evidenziato che detto diritto è attribuito “a titolo indennitario” al socio proprio in quanto privato del suo diritto di impugnativa.

In secondo luogo, l'articolo 2378, cod. civ. consente sì testualmente di cumulare domanda di impugnazione e domanda risarcitoria, ma individua forme di tutela alternative, posto che il danno da risarcire sussiste solo se il vizio lamentato con l'impugnazione non può essere eliminato e, per contro, in ragione dell'annullamento della delibera alcun danno è configurabile.

Da ultimo, è proprio l'articolo 2504-*quater*, cod. civ. a prevedere il rimedio risarcitorio allorquando la tutela reale non può più essere esperita, in quanto siano state eseguite tutte le iscrizioni nel Registro Imprese.

Orbene, detta tutela risarcitoria è prevista in termini generali, ossia per ogni socio.

Quale è, quindi, il danno risarcibile?

In caso di delibera di fusione/scissione assunta con abuso della maggioranza viene determinato, quale “*fisiologica*” conseguenza dell'abuso, un rapporto di cambio pregiudizievole per il socio, al quale, per l'effetto, nella nuova società viene attribuita una partecipazione di valore inferiore a quella detenuta nella società originaria.

Pertanto, la domanda risarcitoria *de quo* presuppone l'accertamento della lamentata incongruità del rapporto di cambio, accertamento che il giudice è chiamato a operare dovendosi però considerare che il Legislatore prescrive appunto la congruità (articolo 2501-*sexies*, cod. civ.) e non già l'esattezza del rapporto di cambio, con la conseguenza che sono ammissibili, a condizione che rientrino entro una “*ragionevole banda di oscillazione*”, una pluralità di metodi di determinazione del concambio, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo secondo la già richiamata regola della *business judgment rule*.

Talché, il sindacato giudiziale avrà a oggetto non già la scelta del metodo di stima adottato, incensurabile, bensì la sussistenza di divergenze ingiustificate tra premesse (valutazioni operate) e conclusioni (il rapporto di cambio).

E trattasi, ancora una volta, di accertamento non certo agevole, proprio in ragione del carattere “*limitato*”, di mero temperamento alla discrezionalità dell'organo gestorio, del sindacato giurisdizionale.

⁶ R. Rordorf, “*Commento all'art. 2377*” in “*Commentario romano al nuovo diritto delle società*”, Vol. I, 2010, pag. 859.

Qualora fosse accertata l'incongruità del rapporto di cambio, quanto ai criteri di calcolo del conseguente danno, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: "*Il corretto criterio di liquidazione richiede che il socio consegua una somma il più possibile uguale alla differenza tra il valore della partecipazione all'esito dell'operazione (di fusione) sulla base del concambio incongruo e il valore della partecipazione stessa ove tale elemento fosse stato correttamente determinato, così da porre, appunto, il socio nella condizione equivalente a quella che egli avrebbe avuto se la fusione fosse stata legittimamente eseguita*". Al socio spetta quindi il risarcimento del c.d. danno diretto, ossia il minor valore della partecipazione rispetto al valore della partecipazione stessa che sarebbe seguito a una congrua determinazione del rapporto di cambio.

Ciò detto, occorre da ultimo esaminare il tema della legittimazione passiva rispetto alla domanda in esame.

Orbene, secondo la più risalente giurisprudenza⁸, legittimata passiva rispetto all'azione ex articolo 2504-*quater*, cod. civ. è, innanzitutto, la società scaturita dalla fusione o scissione, la cui responsabilità ha duplice natura: contrattuale, per violazione delle regole di correttezza e buona fede, ma anche extracontrattuale, stante la responsabilità ex articolo 2049, cod. civ. della società per la condotta assunta dagli amministratori (*rectius*: determinazione rapporto di cambio incongruo nel progetto di fusione/scissione).

Alla responsabilità e, quindi, legittimazione passiva della società, si affianca poi la concorrente responsabilità, questa volta di natura *extra* contrattuale, degli stessi amministratori, ai sensi dell'articolo 2395, cod. civ., che, come noto, disciplina l'azione individuale del socio (e del terzo) nei confronti degli amministratori per il risarcimento del danno conseguente a loro atti dolosi o colposi.

Detto orientamento, però, ha trovato revisione, quantomeno parziale, proprio con la già richiamata sentenza n. 15025/2016.

Orbene, premesso che nel caso esaminato dalla Suprema Corte l'accertamento della incongruità del rapporto di cambio seguiva all'accertamento dell'alterazione dei valori contabili e al difetto di informazione dei soci in occasione della delibera di approvazione del progetto, la Corte lascia intendere che, quantomeno in ipotesi di violazione di un obbligo positivizzato facente capo agli amministratori (rappresentazione veritiera e dovere di informazione), legittimati passivi debbano essere i soli amministratori, atteso che, se le informazioni rese all'assemblea dei soci non fossero state veritiere, i soci stessi non avrebbero potuto esprimere un voto consapevole e che, in caso di responsabilità solidale della società, si verificherebbe il paradosso per cui gli stessi soci danneggiati subirebbero la perdita patrimoniale conseguente al pagamento del risarcimento del danno a essi stessi riconosciuto.

Detto orientamento pare però censurabile per un triplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, se alla determinazione di un rapporto di cambio incongruo di norma si perviene per attuare un'operazione di fusione/scissione in danno della minoranza, è patente che gli stessi soci di maggioranza che esprimono voto favorevole sul progetto sono "*informati*" dell'incongruità del rapporto di cambio.

In secondo luogo, alla società spetta comunque l'azione di regresso nei confronti degli amministratori, talché appare oltremodo pregiudizievole per gli interessi dei soci, già lesi, vedersi costretti ad agire nei confronti degli amministratori stessi, magari incapienti, e non già anche nei confronti della società, capiente, sulla quale quindi pare congruo far ricadere le conseguenze dell'eventuale incapacienza di amministratori eletti dalla stessa maggioranza.

Infine, l'argomento del paradosso della perdita patrimoniale subita dal socio per vedersi ristorato un danno a egli stesso liquidato appare recessivo rispetto al rilievo che detta perdita risulterebbe ben inferiore all'ammontare del danno liquidato.

⁷ Cassazione n. 15025/2016.

⁸ Tribunale di Milano, sentenza del 27 novembre 2008.

Pertanto, pare auspicabile che l'orientamento della "doppia legittimazione" di società e amministratori trovi conferma anche per il caso di violazione di un obbligo facente capo agli amministratori.

Ancora, per espressa previsione normativa (articolo 2501-*sexies*, comma 6, cod. civ.), legittimati passivi rispetto all'azione di risarcimento del danno potranno essere anche gli esperti chiamati a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, mentre, in ragione del principio generale di responsabilità sancito, rispettivamente, negli articoli 2409-*terdecies* e 2409-*quaterdecies*, cod. civ., legittimati passivi potranno essere sindaci, membri del consiglio di sorveglianza e membri del comitato per il controllo sulla gestione, la cui responsabilità trova fonte, in termini generali, rispettivamente, negli articoli 2409-*terdecies* e 2409-*quaterdecies*, cod. civ..

Anche la responsabilità di esperti, sindaci, membri del consiglio di sorveglianza e membri del comitato per il controllo sulla gestione avrà natura *extra* contrattuale, con tutte le conseguenze, segnatamente in punto onere della prova e termine di prescrizione che ne derivano.

La tutela pauliana

Da ultimo, in punto tutela giurisdizionale, si segnala che con sentenza n. 2153/2021, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'esperimento dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) del creditore rispetto alla scissione, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia, che con la sentenza causa C-394/18 del 30 gennaio 2020 aveva affermato: "*l'articolo 12 della VI Direttiva (82/891/CEE) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa...possano intentare un'azione pauliana*".

Nello specifico, la Suprema Corte afferma la esperibilità dell'azione revocatoria, rilevando che la tutela pauliana non può negarsi in ragione delle previsioni di cui agli articoli 2504-*quater* e 2503, cod. civ. (opposizione dei creditori).

Da un lato, infatti, l'azione revocatoria, incidendo sulla efficacia dell'atto di scissione, opera su di un piano diverso rispetto all'articolo 2504-*quater*, cod. civ., che attiene invece alla validità dell'atto. Per altro verso, azione revocatoria e opposizione dei creditori costituiscono rimedi differenti, sia in relazione ai presupposti (legali per l'articolo 2901, cod. civ., ed assenti per l'articolo 2503, cod. civ.), sia in relazione agli effetti (a favore del solo soggetto che agisce in revocatoria - *erga omnes*), sia alla funzione (ripristinatoria - preventiva).

Se, quindi, alla luce della più recente giurisprudenza l'azione revocatoria è esperibile da parte dei creditori della società scissa, può ritenersi che analoga tutela possa spettare al socio di minoranza? Orbene, premesso che nella nozione di credito di cui all'articolo 2901, cod. civ. ormai invalsa è ricompresa anche la ragione e l'aspettativa e che, quindi, il socio può dirsi creditore in considerazione della sua aspettativa alla liquidazione della quota o alla distribuzione di utili, che scissione/fusione costituiscono un atto dispositivo, che sussisterebbe l'*eventus damni* (rapporto di cambio), come pure la *scientia fraudis* (delibera assunta con abuso del diritto) e se, per quanto affermato con la pronuncia in commento, il "limite" di cui all'articolo 2504-*quater*, cod. civ. non è ostativo all'esperimento dell'azione pauliana e nemmeno lo è la sussistenza di un rimedio tipico (per il socio: articolo 2504-*quater*, comma 2, cod. civ.), stante la differenza funzionale (risarcitoria) rispetto a quella ripristinatoria propria della azione revocatoria, astrattamente il principio affermato dalla Suprema Corte in relazione ai creditori potrebbe essere suscettibile di applicazione estensiva e, quindi, anche al socio potrebbe essere riconosciuta la possibilità di agire in revocatoria.

Conclusioni

A fronte di quanto sin qui considerato è patente che la tutela accordata al socio di minoranza in caso di fusione o scissione è solo parziale (diritto di recesso) o difficilmente efficacemente esperi-

bile (tutela giurisdizionale), in ragione delle peculiarità del diritto societario che trova nel principio maggioritario e nella regola della *business judgment rule* i suoi principi cardine.

Pertanto, quantomeno per rendere più efficacemente esperibili azioni di impugnazione e risarcitorie, *de jure condendo*, pare auspicabile un intervento del Legislatore in materia teso a introdurre criteri maggiormente definiti, evidentemente di matrice economica, per il sindacato giudiziale sul carattere abusivo o meno di un'operazione o, quantomeno, sulla congruità del rapporto di cambio.

Riferimenti normativi

articolo 2377, 2378, 2395, 2409-*terdecies*, 2409-*quaterdecies*, 2437, 2501-*sexies*, 2504-*quater*, articolo 2901, cod. civ.

articolo 700, c.p.c.

Scadenze del mese di marzo

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

martedì 15 marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

mercoledì 16 marzo

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2022 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2021, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva.

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello

Ritenute condomini

I condomini sostituti d'imposta devono versare entro oggi le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Invio dati per dichiarazione precompilata

Entro oggi scade, per le spese veterinarie, l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2022 o 730/2022, da parte dei soggetti obbligati.

Certificazione unica

Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2021. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

Iva periodica

I contribuenti Iva mensili devono versare entro oggi l'imposta dovuta rispettivamente per il mese di febbraio utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e codice tributo 6002. I soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità versano oggi l'imposta relativa al secondo mese precedente.

Ritenute

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2021 da parte delle società di capitali.

Modello EAS

Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2021.

FIRR

Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2021.

ACCISE

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

lunedì 21 marzo

Dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

venerdì 25 marzo

Intrastat

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

giovedì 31 marzo

Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2022.

Intra 12

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel secondo mese precedente.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l'invio telematico della domanda dell'agevolazione per le spese pubblicitarie sostenute nel 2021.



TeamSystem Studio Cloud

Esperienza digitale per Commercialisti e Consulenti del lavoro

La soluzione per innovare
e far crescere il business del Professionista.
Una piattaforma collaborativa, sicura, mobile e in cloud.

Per info: www.teamsystem.com/teamsystem-studio-cloud

TEAMSYSTEM REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

S.E. o O.

Riproduzione vietata

